

STATUTO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“SQUADRA PSICOSOCIALE PER LE EMERGENZE” ONLUS

Art. 1 – DENOMINAZIONE - ORDINAMENTO – SEDE

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata “SQUADRA PSICOSOCIALE PER LE EMERGENZE”, che nel seguito del presente statuto sarà chiamata organizzazione. L'organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge quadro del volontariato n. 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e della L.R. del volontariato n. 22/93.

La qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” con i dati riguardanti la registrazione negli appositi registri pubblici costituisce peculiare segno distintivo e per ciò tali dati devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

L'organizzazione ha sede in Milano, Via Grosotto 5

Codice fiscale n 97489170155

Art. 2 – SCOPI E FINALITA'

1. L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera primariamente nel settore della protezione civile (area logistica e soccorso in genere), nell'ambito della assistenza psicologica, sociale, sanitaria e della formazione, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà che si concretizzano nelle finalità e attività indicate nel successivo paragrafo 2.

2. L'organizzazione, in conformità all'atto di costituzione e per gli scopi che si propone, intende perseguire le sotto riportate finalità umanitarie di solidarietà in integrazione con Associazioni, Enti, Istituzioni: operare in situazioni di emergenza e post emergenza a motivo di calamità, disastri, incidenti naturali o provocati dall'uomo, eventi bellici e terroristici.

Dette finalità si caratterizzano per la speciale attenzione alle problematiche di carattere psicologico e per l'uso di strumenti che derivano dalle discipline psicologiche.

Le attività previste per la realizzazione di tali finalità sono:

- costituzione e formazione di gruppi per la psicologia dell'emergenza;
- interventi di emergenza per le popolazioni e i gruppi;
- interventi di appoggio psicologico ai soccorritori dell'emergenza;
- informazione;
- realizzazione di specifici progetti e programmi a termine;
- iniziative di formazione per volontari, soccorritori dell'emergenza e per i cittadini;
- selezione, formazione e impiego di volontari.

3. Al fine di svolgere le proprie attività, l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
4. L'organizzazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.
5. L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - Aderenti all'organizzazione

1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo dell'organizzazione (ordinari).
2. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscano un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.
3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato, con apposito atto, dall'Ente o dall'Istituzione interessata.
4. Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.
5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.
6. Il numero degli aderenti è illimitato.
7. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.
8. Criteri di massima di ammissione ed esclusione degli aderenti:
 - 8.1 Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione;
 - 8.2 L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'organizzazione;
 - 8.3 Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:
 1. per dimissioni volontarie;
 2. per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
 3. per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 4. per decesso;
 5. per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
 6. per persistente violazione degli obblighi statutari.

Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. Detto contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente. Deve essere versato preferibilmente trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
2. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
 - di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
 - di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
 - di dare le dimissioni in qualunque momento.
3. Gli aderenti hanno l'obbligo di:
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
 - versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
 - svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.
4. Gli aderenti sono assicurati ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91.

Art. 5 – Patrimonio-Entrate

1. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2. Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, di Comprensori, di Enti ed Istituzioni pubbliche e private;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio.

3. I fondi sono depositati presso Istituti di Credito individuati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Organi sociali dell'organizzazione

1. Organi sociali dell'organizzazione sono:

- L'Assemblea degli aderenti
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione, potrà trasferire la sede nell'ambito della stessa città o in altra città appartenente alla Regione Lombardia, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione Lombardia, di preferenza coincidenti con gli ambiti provinciali.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto gestionale della organizzazione e la ratifica del preventivo gestionale.
3. In via ordinaria, le deliberazioni sono prese dall'Assemblea a maggioranza semplice e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.
4. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o almeno due componenti del Consiglio Direttivo. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
6. Di ogni assemblea dovrà essere redatto processo verbale da trascrivere nel registro delle assemblee degli aderenti; il contenuto del verbale è considerato deliberazione. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli aderenti.
7. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio Direttivo o un decimo degli aderenti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nelle sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.
9. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (CINQUE) componenti eletti dall'Assemblea tra gli aderenti che avranno comunicato la propria disponibilità e proposto la propria candidatura.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle riunioni possono assistere i soci dell'associazione, ed inoltre consulenti, esperti e rappresentanti di altre organizzazioni ed associazioni, senza diritto di voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono

aperte a personalità che per la loro competenza possono contribuire allo sviluppo delle finalità dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo. Il contenuto del verbale è considerato deliberazione.

3. Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendo, coordinando e valutando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere scelti anche fra gli aderenti che non compongono il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dal bilancio e dalle leggi.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione;
- è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni, rilasciando quietanza;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- assume, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente.

Art. 10 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; esse sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- predisporre lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto gestionale, che sottopone al Consiglio Direttivo entro la seduta che precede la convocazione dell'Assemblea;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione ed alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo ed il rendiconto gestionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. Dal rendiconto gestionale devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitali e voci analitiche.
3. Il rendiconto gestionale deve coincidere con l'anno solare.
4. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per le realizzazione delle attività stabilite dall'organizzazione e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell'organizzazione è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997 n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve capitali, fatti salvi i casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, compresi lo scioglimento, la cessazione, l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 266/91, alla legislazione regionale sul

Volontariato, al D.L. 4 dicembre 197, n. 460 e successive variazioni, al Regolamento Regionale 8 giugno 2001 n. 3.

Art. 15 - Norme di funzionamento

Organizzazione di Volontariato
Squadra Psicosociale per le Emergenze ONLUS
Via Grosotto 5, 20149 Milano cell.3458499120
c.f. 97489170155

1. Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono chiederne copia personale.
2. L'Organizzazione ha facoltà di associarsi ad altre realtà aventi la stessa vision e mission a livello sovra territoriale.

Modificato in data 20 NOVEMBRE 2017